



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

FRANCESCO TERRUSI	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere rel.
ALBERTO PAZZI	Consigliere
COSMO CROLLA	Consigliere
LUIGI D’ORAZIO	Consigliere

Oggetto:

Procedimento
prefallimentare
– Notifica del
ricorso
all’imprenditore
con sede in altro
Paese UE

Ud. 13.5.2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17143/2024 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate - Riscossione, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
- ricorrente principale -

nei confronti di

Fallimento Tele A S.r.l. in liquidazione, elettivamente
domiciliato all’indicato indirizzo PEC dell’avv. Nicola Rascio, che
lo rappresenta e difende

- ricorrente incidentale -

contro

Tele A KFT, già Tele A S.r.l. in liquidazione, elettivamente
domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’avv. Michele Fiorino,
che la rappresenta e difende



- controricorrenti principali e incidentali -
avverso la sentenza n. 56/2024 della Corte d'appello di Napoli,
depositata il 28.6.2024;

udita la relazione svolta, all'udienza del 13.5.2026, dal
Consigliere Andrea Zuliani;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia;

uditi l'avv. Nicola Rascio e l'avv. Nicola Fiorino.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli dichiarò il fallimento di Tele A S.r.l.
in liquidazione all'esito di un procedimento nel quale il giudice
adito aveva inizialmente dichiarato il proprio difetto di
giurisdizione, con decisione riformata dalla Corte d'appello di
Napoli in accoglimento del reclamo proposto dalla creditrice
Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER).

Contro la sentenza di fallimento presentarono dapprima
reclamo Alfredo Abbaneo, già liquidatore di Tele A S.r.l., e
Francesco Illiano, quale amministratore di Tele A KFT,
denominazione assunta dalla società dopo il trasferimento della
sede in Ungheria. Il reclamo venne dichiarato inammissibile
dalla corte d'appello, con decisione che non venne ulteriormente
impugnata.

Altro reclamo venne proposto da Tele A KFT e venne
anch'esso dichiarato inammissibile, perché tardivo e per il
ritenuto difetto di capacità di agire di una società ormai estinta
per cancellazione dal registro delle imprese.

Questa decisione fu però cassata con rinvio (Cass. n.
27916/2023), in accoglimento del ricorso di Tele A KFT.

In sede di rinvio, la Corte d'appello di Napoli accolse il
reclamo e revocò la sentenza dichiarativa di fallimento, per
l'accertata nullità delle notificazioni alla società e al suo



liquidatore dell'atto complesso contenente l'originario ricorso per fallimento, il reclamo di AdER contro l'iniziale dichiarazione di difetto di giurisdizione e il conseguente decreto di convocazione davanti al Tribunale di Napoli.

Contro la sentenza della corte territoriale hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, qui riuniti, AdER (ricorso affidato a un unico motivo) e il fallimento di Tele A S.r.l. in liquidazione (ricorso articolato in tre motivi).

Tele A KFT si è difesa con distinti controricorsi (atti intestati anche a nome di Tele A S.r.l., ma si tratta soltanto della precedente denominazione sociale della medesima società).

Con ordinanza n. 240/2026, adottata nella camera di consiglio del 12.11.2025, è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa per la trattazione in pubblica udienza.

Nel termine di legge anteriore alla data fissata per l'udienza di discussione, il pubblico ministero – che già aveva depositato memoria prima della camera di consiglio – ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

Il fallimento Tele A S.r.l. in liquidazione ha depositato due memorie illustrative, una prima della data fissata per la camera di consiglio e una nel termine di legge anteriore alla pubblica udienza.

La causa è stata quindi discussa, come indicato in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'unico motivo del ricorso principale denuncia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della L. 890/1981, nonché dell'art. 140 c.p.c. e degli artt. 14 e 15 del Regolamento CE n. 1393/2007».



Secondo la ricorrente, «la notifica è valida, essendosi perfezionata, ai sensi dell'art. 8 della Legge postale mediante compiuta giacenza e la documentazione dell'Ente di esazione (ricevuta di ritorno con attestazione della compiuta giacenza) appare sufficiente a dimostrare l'avvenuto compimento delle formalità richieste dalla procedura dell'irreperibilità relativa». Inoltre, la procedura seguita sarebbe conforme anche all'art. 14 del Regolamento CE 1393/2007, che prevede la lettera raccomandata con avviso di ricevimento come una formalità idonea per la notificazione di un atto giudiziario.

1.1. Con riferimento al ricorso principale Tele A KFT ha sollevato eccezione di inammissibilità, perché l'atto non sarebbe stato notificato entro il termine – fissato dall'art. 18 legge fall. – di trenta giorni dalla notificazione della sentenza a cura della cancelleria. L'eccezione è basata sul fatto che la sentenza venne notificata il giorno stesso del suo deposito (28.6.2024), mentre il ricorso fu notificato il 29.7.2024, ovverosia trentun giorni dopo la notifica della sentenza. Sennonché il 28.7.2024 era una domenica, sicché il termine doveva intendersi prorogato *ex lege* al giorno successivo ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.p.c.

L'eccezione è, pertanto, infondata.

2. All'unico motivo di ricorso principale si associa il primo motivo del ricorso incidentale, così rubricato: «nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 142 c.p.c.; 14 Reg. CE n. 1393/2007; 8 L.N. 890/1982)».

Il ricorso incidentale rileva, innanzitutto, una imprecisione nella sentenza impugnata, laddove si afferma che la notificazione alla società non venne effettuata per non essere



stata rinvenuta la sede sociale all'indirizzo indicato. Infatti, l'indicazione, nella relata, che il plico venne restituito, perché non ritirato all'ufficio postale, presuppone che la sede sia stata in effetti rinvenuta, ma senza trovare qualcuno a cui effettuare la consegna (su tale precisazione concorda esplicitamente Tele A KFT a pag. 3 del controricorso al ricorso incidentale).

Ciò posto, il fallimento contesta alla corte d'appello l'errore di avere valutato la regolarità della notificazione secondo la legge italiana, mentre il Regolamento CE 1393/2007, nel consentire la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari tra Stati membri dell'Unione europea prevede che siano rispettate le norme vigenti nel Paese di destinazione della notifica, ovvero sia, nel caso di specie, dell'Ungheria.

3. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente, perché entrambi volti a contestare la statuizione di nullità della notifica, sia pure con diverse argomentazioni.

Essi sono fondati nei termini di seguito precisati.

3.1. La corte d'appello ha errato laddove ha statuito che «la notifica è invalida, in difetto delle formalità imposte dall'art. 8 della legge 980 del 1982 che disciplina l'inoltro degli atti giudiziari a mezzo posta e può ritenersi altresì effettuata in violazione dell'art. 14 del Regolamento CEE».

L'errore consiste nell'aver accertato la nullità della notifica sulla base della legge italiana in materia di notificazione a mezzo posta. Infatti, l'art. 14 del Regolamento CE n. 1393/2007 (qui applicabile *ratione temporis*, anche se successivamente abrogato e sostituito dal Regolamento UE n. 2020/1784) dispone che «Ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in



un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente» (art. 14).

È dunque secondo la normativa in materia di notificazione a mezzo posta «dello Stato membro richiesto» che avrebbe dovuto essere apprezzata la validità o nullità delle notificazioni e non in base alla legge italiana (Stato richiedente). In tal senso sono chiari, sia il dettato del Regolamento CE, sia l'interpretazione che ne ha già dato questa Corte, affermando il seguente principio di diritto: *«ai fini della validità della notificazione o comunicazione di atto – giudiziario o meno – da eseguirsi, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, non vanno richieste né osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta»* (Cass. n. 11140/2015).

L'accertamento della validità o nullità delle notificazioni secondo le norme vigenti in Ungheria non è stato effettuato dalla corte territoriale.

3.2. Errata è, altresì, la decisione impugnata nella parte in cui, riqualificando il motivo di reclamo di Tele A KFT, ha affermato che «la notifica non è stata fatta ai sensi dell'art. 19 ma dell'art. 14 del Regolamento CEE, direttamente dall'Unep a mezzo posta».

Infatti, l'art. 19 del Regolamento CE n. 1393/2007, che fa parte delle «Disposizioni finali», non disciplina un particolare tipo di notificazione, ma pone – con riferimento a tutte le



notificazioni eseguite «secondo le disposizioni del presente regolamento» – le condizioni alle quali il giudice può decidere sulla domanda contenuta nell’atto notificato all’estero anche se «il convenuto non compaia».

In questo senso, il reclamo di Tele A KFT era stato correttamente riferito all’art. 19, ponendosi proprio la questione della legittimità della decisione adottata dal Tribunale di Napoli in assenza della società convenuta mediante le notificazioni effettuate in Ungheria. Tuttavia, l’eccezione – che viene qui riproposta ai fini di un eventuale rigetto dei ricorsi con modifica della motivazione della sentenza impugnata (art. 384, comma 4, c.p.c.) – risulta infondata.

Infatti, fermo l’assunto che la regolarità delle notificazioni dovrà essere accertata alla luce delle norme vigenti nel Paese di destinazione, occorre osservare che la notificazione a mezzo posta per compiuta giacenza costituisce una valida modalità di notifica secondo il Regolamento CE del 2007, se consentita, appunto, nel Paese di destinazione.

Depone chiaramente, in tal senso, l’art. 19, par. 1, lett. a, del Regolamento, a mente del quale il giudice può decidere sulla domanda se c’è la prova che «l’atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell’ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio». Solo nel caso in cui non siano state seguite «le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto», ma sia stata adottata «un’altra procedura prevista dal presente regolamento», è richiesta l’effettiva consegna dell’atto «al convenuto o nella sua residenza abituale» (art. 19,



par. 1, lett. *b*, raccordata alla precedente lett. *a* con la congiunzione disgiuntiva «oppure»).

Non si può quindi dare seguito alla tesi – qui invocata dalla controricorrente, anche mediante richiamo a un precedente di questa Corte (Cass. n. 11351/2020) – secondo cui la notificazione a mezzo posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sarebbe valida, ai sensi del Regolamento CE del 2007, solo in caso di consegna dell'atto al destinatario o nel luogo di residenza abituale del destinatario e sarebbe invece sempre nulla se effettuata per compiuta giacenza presso l'ufficio postale dell'atto non ritirato dal destinatario.

Tale interpretazione è in effetti incompatibile con il testo dell'art. 19, che distingue tra notificazioni effettuate «secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto» e notificazioni effettuate «secondo un'altra procedura», per le quali soltanto è prescritto che l'atto sia stato «effettivamente consegnato».

Il dato testuale è del resto coerente con lo scopo e con il fondamento della disciplina unitaria europea delle notificazioni, essendo questa finalizzata a garantire la rapidità e l'efficienza delle relative procedure transfrontaliere (Considerando 6, 7 e 13 e art. 6, par. 1 e Reg. n. 1393/2007) e basata sulla reciproca fiducia tra gli Stati membri (v. Cass. n. 11140/2015, cit., e Cass. n. 10189/2024); sicché sarebbe contraddittorio pretendere requisiti di validità ulteriori rispetto a quelli previsti dalle leggi interne (è fatta salva, invece, la possibilità per gli Stati di stipulare accordi bilaterali «volti ad accelerare o a semplificare ulteriormente la trasmissione degli atti»: Considerando 23 e art. 20, par. 2), se non quelli necessari per garantire le «condizioni



di leggibilità e fedeltà del documento ricevuto» (Considerando 7).

La chiarezza del testo del Regolamento e la coerenza con la sottostante *ratio legis* escludono che si possa porre un ragionevole dubbio sulla interpretazione del diritto eurounitario e, quindi, anche l'obbligo del giudice interno di ultima istanza di sollevare una questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E. (Cass. nn. 1058/2026; 33241/2025; sulla inesistenza di «*un obbligo incondizionato di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell'Unione*», che sarebbe incompatibile con il «*principio della durata ragionevole del processo*», v. CGUE 18.7.2013, in causa C-136/12).

Né un'indicazione in senso contrario si può ricercare nella decisione della Corte di Giustizia UE 2.3.2017 (causa C-354/15). Questa, infatti, non ha trattato il caso della notificazione a mezzo posta con restituzione al mittente dell'atto (insieme all'avviso di ricevimento), perché non ritirato dall'ufficio postale; si è occupata, invece, del differente problema della mancata restituzione dell'avviso di ricevimento e della consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario (punti 69 e ss. della motivazione), senza il prescritto avvertimento sulla possibilità di rifiutare l'atto, perché non tradotto in una lingua conosciuta dal destinatario o in una lingua ufficiale del Paese di destinazione (punti 48 e ss. della motivazione; aspetto, quest'ultimo, irrilevante nel presente processo, trattandosi di notificazioni a cittadino italiano e a società rappresentata da cittadino italiano).



4. Con l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale restano assorbiti i due rimanenti motivi, che sono espressamente proposti in via subordinata rispetto al primo.

5. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello di Napoli, per un nuovo esame della validità delle notificazioni alla luce di quanto sopra motivato e anche per decidere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 13.5.2026.

Il Consigliere estensore

Andrea Zuliani

Il Presidente

Francesco Terrusi

